

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3890

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARACE, SANGALLI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BRUNETTO, CACCIA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, CORSI, COSTA SILVIA, CURSI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GEI, GELPI, GOTTARDO, LUSETTI, MELELEO, NAPOLI, NUCCI, ORSENIGO, PATRIA, PERRONE, RAVASIO, RIGGIO, RIGHI, ROCELLI, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, USELLINI, VISCARDI, ZOPPI

Presentata il 4 maggio 1989

Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 marzo 1980, n. 80, ha provveduto alla disciplina delle vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e di tutte le altre forme di vendita che gli operatori commerciali presentano al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli per l'acquisto.

L'articolo 8 della legge, nel disciplinare le vendite promozionali, prevede che queste possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza limiti di durata, e contemporaneamente per tutte le merci comprese nell'autorizzazione comunale.

Tutto ciò causa, soprattutto nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, un

enorme prolungamento dei saldi stagionali — che possono essere effettuati in due soli periodi dell'anno e per non più di quattro settimane per ciascuno di essi — facendoli precedere o seguire dalle vendite promozionali, che non hanno alcun limite temporale.

È evidente che una tale situazione ha vanificato l'intento del legislatore, volto a moralizzare, disciplinandolo, il messaggio pubblicitario che i commercianti, in occasione di queste vendite straordinarie, lanciano verso il consumatore.

In base a queste considerazioni e per evitare macroscopiche distorsioni applicative del dettato legislativo, l'articolo 2 della proposta di legge prevede che le

vendite promozionali dei prodotti dell'abbigliamento e delle calzature (tabella IX dell'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375) non potranno superare le due settimane e non potranno essere effettuate nei venti giorni precedenti e successivi a quelli fissati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i saldi stagionali.

Le vendite promozionali di tutti gli altri prodotti, invece, potranno continuare ad essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza limite di durata.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 della proposta, inoltre, vieta all'operatore commerciale di effettuare la vendita pro-

mozionale contemporanea di tutta la gamma merceologica in suo possesso, perché, in una tale fattispecie, si configurerebbe sostanzialmente la stessa situazione che si ha nelle vendite di liquidazione, senza, però, che ne esistano i presupposti, come già rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella risoluzione n. 185922 del 25 luglio 1980.

Tutte le altre forme di vendita straordinaria diverse da quelle di liquidazione, di fine stagione e promozionali sono assimilate a queste ultime e, quindi, disciplinate anch'esse dall'articolo 2 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« La presente legge disciplina:

- a) le vendite di liquidazione;
- b) le vendite di fine stagione o saldi;
- c) le vendite promozionali, intendendosi per tali anche le vendite speciali, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per l'acquirente ».

ART. 2.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le vendite promozionali dei prodotti dell'abbigliamento e delle calzature non possono essere effettuate nei periodi determinati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 7 e nei venti giorni precedenti e nei venti giorni successivi a tale periodo. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, che non potranno superare le due settimane, indicando le merci che intende offrire e lo sconto che sarà praticato.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1. A tali vendite non si applica

il limite massimo di vendita previsto dal comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi precedenti possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non possono interessare contemporaneamente l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione amministrativa.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico ».

ART. 3.

1. L'articolo 13 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ».